Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Contenimento della spesa.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e abrogato il comma 2 dell'articolo <u>24</u> della <u>legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5</u> (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), così come modificato dall'articolo <u>49</u> della <u>legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013?2015 della Regione Puglia).
- 2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della <u>legge regionale 27 giugno 2003, n. 8</u> (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e dovuto un contributo di solidarietà pari al:
- a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
- b) 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
- c) 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai sensi del comma 487 dell'articolo <u>1</u> della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 2, e preso a riferimento l'importo complessivo lordo dell'assegno vitalizio per l'anno considerato.

La presente legge e dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. <u>53, comma 1</u> della <u>L.R. 12 maggio</u> <u>2004, n. 7</u> "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.